

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE .

IL SINDACO

Visti

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare:

- Gli artt. 42 e 48, in materia di competenze dei consigli e delle giunte;
- L'art. 6, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita: "4. *Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie*";

la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 18.07.2002, con la quale è stato approvato lo Statuto comunale;

l'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale testualmente recita: "1. *Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. [Omissis]"*

il vigente Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 18.07.2002

Preso atto

che l'art. 71 dello Statuto comunale attualmente vigente, avente ad oggetto "Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione", prevede la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato solo al di fuori della dotazione organica (oggi, al di fuori del fabbisogno programmato di personale), eliminando dal novero delle potenzialità operative una modalità di acquisizione di professionalità esterne, idonee a far fronte alle attuali

esigenze organizzative, al mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e al ricambio generazionale;

Preso atto

che il vigente Statuto comunale, tra le forme di collaborazione esterna a cui poter ricorrere, non prevede la possibilità, pur ammessa dall'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, di coprire con contratti a termine posti di dotazione organica vacanti;

che tale mancanza impedisce all'Ente di ricorrere a uno strumento utile, flessibile ed efficace per reperire risorse umane di alto profilo;

che tale mancanza è tanto più deleteria per l'Amministrazione quanto più forti si fanno i vincoli legislativi per la copertura dei posti in dotazione organica, pur vacanti a seguito dei recenti pensionamenti;

Rilevato

che per ovviare al vuoto normativo si rende necessaria una riforma del vigente art. 71 dello Statuto comunale rubricato "Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione", con l'introduzione della possibilità di ricorso alla copertura di posti vacanti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione in dotazione organica con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a carattere fiduciario, nei limiti e con le modalità e forme prescritte dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Si propone di apportare le seguenti modifiche al proprio statuto comunale, al fine di recepire le predette modifiche normative:

TESTO ATTUALE

Art. 71 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dall'ordinamento degli uffici e dei servizi, può decidere di assumere, fuori della dotazione organica, l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

MODIFICA PROPOSTA

Art. 71 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può disporre, a copertura di posti vacanti in dotazione organica o, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale apicale, di Responsabile di uffici e servizi o di alta specializzazione.

2. Gli incarichi hanno natura di contratto a tempo determinato e non possono eccedere la durata del mandato del sindaco e sono da quest'ultimo conferiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, al fine di individuare il soggetto incaricando, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

4. È consentito l'utilizzo delle altre forme di reclutamento previste dall'ordinamento vigente.

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. **DI PRENDERE VISIONE** delle proposte di modifica allo Statuto Comunale, relativamente all'art. 71, così come dettagliatamente descritto nella premessa del presente atto deliberativo, premessa che qui si richiama

integralmente a formare parte del dispositivo.

2. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto a tutti i componenti del Consiglio Comunale;

3, **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. lgs. 267/2000, attesa l'urgenza di apportare allo Statuto comunale vigente modifiche e integrazioni al fine di adeguarlo alle intervenute disposizioni di legge e far fronte all'attuale carenza di organico del Comune.

Il Sindaco
Franco Latempa

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE

Visti

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare:

- Gli artt. 42 e 48, in materia di competenze dei consigli e delle giunte;
- L'art. 6, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita: "4. *Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie*";

la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 18.07.2002, con la quale è stato approvato lo Statuto comunale;

l'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale testualmente recita: "1. *Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. [Omissis]"*

il vigente Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 18.07.2002

Preso atto

che l'art. 71 dello Statuto comunale attualmente vigente, avente ad oggetto "Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione", prevede la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato solo al di fuori della dotazione organica (oggi, al di fuori del fabbisogno programmato di personale), eliminando dal novero delle potenzialità operative una modalità di acquisizione di professionalità esterne, idonee a far fronte alle attuali esigenze organizzative, al mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e al ricambio generazionale;

Preso atto

che il vigente Statuto comunale, tra le forme di collaborazione esterna a cui poter ricorrere, non prevede la possibilità, pur ammessa dall'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, di coprire con contratti a termine posti di dotazione organica vacanti;

che tale mancanza impedisce all'Ente di ricorrere a uno strumento utile, flessibile ed efficace per reperire risorse umane di alto profilo;

che tale mancanza è tanto più deleteria per l'Amministrazione quanto più forti si fanno i vincoli legislativi per la copertura dei posti in dotazione organica, pur vacanti a seguito dei recenti pensionamenti;

Rilevato

che per ovviare al vuoto normativo si rende necessaria una riforma del vigente art. 71 dello Statuto comunale rubricato "Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione", con l'introduzione della possibilità di ricorso alla copertura di posti vacanti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione in dotazione organica con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a carattere fiduciario, nei limiti e con le modalità e forme prescritte dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

L'Amministrazione comunale ha deciso apportare le seguenti modifiche al proprio statuto comunale, al fine di recepire le predette modifiche normative:

TESTO ATTUALE

Art. 71 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

4. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dall'ordinamento degli uffici e dei servizi, può decidere di assumere, fuori della dotazione organica, l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
5. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 127/97.
6. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

MODIFICA PROPOSTA

Art. 71 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può disporre, a copertura di posti vacanti in dotazione organica o, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale apicale, di Responsabile di uffici e servizi o di alta specializzazione.

2. Gli incarichi hanno natura di contratto a tempo determinato e non possono eccedere la durata del mandato del sindaco e sono da quest'ultimo conferiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, al fine di individuare il soggetto incaricando, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

4. È consentito l'utilizzo delle altre forme di reclutamento previste dall'ordinamento vigente.

Con votazione unanime favorevole, resa nella forma di legge,

DELIBERA

1. **DI PRENDERE VISIONE** delle proposte di modifica allo Statuto Comunale, relativamente all'art. 71, così come dettagliatamente descritto nella premessa del presente atto deliberativo, premessa che qui si richiama integralmente a formare parte del dispositivo.

2. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto a tutti i componenti del Consiglio Comunale;

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, resa nella forma di legge,

DELIBERA

3, **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. lgs. 267/2000, attesa l'urgenza di apportare allo Statuto comunale vigente modifiche e integrazioni al fine di adeguarlo alle intervenute disposizioni di legge e far fronte all'attuale carenza di organico del Comune.